

**COMMISSIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2-2-2011**

**COM (2011) 483**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 2-2-2011**

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato per un certo importo, ma non è giustificato per un altro importo, in un caso particolare.**

**(REM 04/09)**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 2-2-2011**

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato per un certo importo, ma non è giustificato per un altro importo, in un caso particolare.**

**(REM 04/09)**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>, e in particolare l'articolo 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 14 ottobre 2009, pervenuta alla Commissione il 30 ottobre 2009, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra l'11 settembre 2005 e il 30 giugno 2008, una società britannica, in prosieguo "l'interessato", ha presentato 424 dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di set-top boxes con funzione di registrazione su disco rigido (in prosieguo "set-top boxes").
- (3) Questi set-top boxes sono stati prima dichiarati alla sottovoce 8528 12 91 e poi, a partire dal 1° gennaio 2007, a seguito di un cambiamento nella numerazione del sistema armonizzato, alla sottovoce 8528 71 13, corrispondente alla vecchia sottovoce 8528 12 91.

---

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

- (4) Il 7 maggio 2008 sono state pubblicate delle note esplicative relative alla sottovoce 8528 71 13 della nomenclatura combinata<sup>2</sup>, secondo cui “I set-top boxes in cui sia incorporato un apparecchio con funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio un disco rigido o un lettore di DVD) sono esclusi da questa sottovoce (sottovoce 8521 90 00)”.
- (5) Queste note esplicative hanno confermato che i set-top boxes importati dall’interessato dovevano quindi essere classificati alla sottovoce 8521 90 00, che prevede un’aliquota daziaria del 13,9% invece dello 0% della sottovoce 8528 71 13.
- (6) L’11 settembre 2008 le autorità britanniche hanno quindi avviato il recupero a posteriori dei dazi. L’importo in gioco, che è stato ridotto l’11 dicembre 2008, è fissato a XXXX GBP (XXXX EUR), di cui l’interessato ha chiesto lo sgravio ai sensi dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (7) A corredo della domanda presentata dalle autorità britanniche, l’interessato, in applicazione dell’articolo 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 recante talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>3</sup>, ha indicato di aver potuto prendere cognizione del dossier indirizzato dalle autorità britanniche alla Commissione e ha espresso alcune osservazioni che sono state allegate alla domanda trasmessa alla Commissione.
- (8) Con lettera del 31 marzo 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità britanniche ulteriori informazioni. Tali autorità hanno risposto con lettera del 1° luglio 2010, pervenuta alla Commissione il 9 luglio 2010. L’esame della domanda di sgravio è stato pertanto sospeso tra il 1° aprile 2010 e il 9 luglio 2010.
- (9) Con lettera del 28 settembre 2010, la Commissione ha chiesto una seconda volta informazioni supplementari alle autorità britanniche. Queste ultime hanno risposto con lettera del 25 novembre 2010, pervenuta alla Commissione il 29 novembre 2010. L’esame della domanda di sgravio è stato pertanto sospeso tra il 29 settembre 2010 e il 29 novembre 2010.
- (10) Con lettera del 1° dicembre 2010, la Commissione ha comunicato all’interessato l’intenzione di prendere una decisione sfavorevole per l’importo di dazi corrispondente alle importazioni avvenute a partire dal 7 maggio 2008, spiegandone le ragioni.
- (11) Con lettera del 22 dicembre 2010, pervenuta alla Commissione il giorno stesso, l’interessato ha comunicato le proprie osservazioni in merito alle obiezioni della Commissione.
- (12) Conformemente all’articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.

---

<sup>2</sup> GU C 112 del 7.5.2008, p. 8.

<sup>3</sup> GU L 253 dell’11.10.1993, p. 1.

- (13) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 17 gennaio 2011 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione Obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (14) Dalla domanda indirizzata dalle autorità britanniche alla Commissione risulta che lo sgravio sarebbe giustificato perché fino al 7 maggio 2008 esistevano dubbi in merito alla classificazione corretta dei prodotti in questione e perché le autorità britanniche non avevano contestato la classificazione utilizzata dall'interessato e non gli avevano indicato di utilizzare un'altra classificazione.
- (15) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (16) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali<sup>4</sup>.
- (17) Dal dossier emerge che le autorità britanniche hanno accettato 424 dichiarazioni in cui i set-top boxes in questione venivano classificati alla sottovoce 8528 12 91, divenuta in seguito 8528 71 13. Tali dichiarazioni sono state presentate nell'arco di 33 mesi, senza alcuna contestazione. Sono state accettate per la maggior parte in un periodo in cui a livello dell'Unione europea erano in corso delle discussioni in merito alla classificazione di tali set-top boxes.
- (18) La Commissione ritiene che la situazione sopra descritta sia di natura tale da configurare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (19) Relativamente alla seconda condizione dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, da giurisprudenza costante della Corte<sup>5</sup> risulta che per esaminare la condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o di negligenza manifesta, occorre tener conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui esso ha dato prova.

---

<sup>4</sup> Cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, *Kaufring AG/Commissione*, Raccolta 2001, p. II-1337).

<sup>5</sup> Causa C-48/98, *Firma Söhl & Söhlke/Hauptzollamt Bremen*, Raccolta 1999, p. I-07877.

- (20) Per quanto riguarda la complessità della legislazione, occorre notare che le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla classificazione dei set-top boxes sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2008. L'adozione delle note aveva proprio lo scopo di chiarire la situazione e di porre fine a questa complessità. Fino a tale data, la classificazione delle apparecchiature in questione deve essere quindi considerata complessa. Di contro, a partire dal 7 maggio 2008, la classificazione dei prodotti in questione non può più essere considerata complessa.
- (21) Dal dossier trasmesso alla Commissione emerge che l'interessato è un operatore esperto.
- (22) Per quanto riguarda la condizione relativa all'assenza di negligenza manifesta da parte dell'interessato, dal dossier trasmesso dalle autorità britanniche alla Commissione risulta che, tenuto conto della specificità della questione, direttamente legata alla complessità e all'incertezza del contesto tariffario in cui si sono svolte le operazioni, non si può ritenere che l'interessato abbia dato prova di negligenza manifesta fino alla data di pubblicazione delle note esplicative.
- (23) Tuttavia il contesto è divenuto radicalmente diverso con la pubblicazione delle note esplicative sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2008. Al riguardo, occorre sottolineare che la Corte ha indicato che non è eccessivo esigere da un operatore economico esperto, come nel caso in esame, che si tenga informato, tramite la lettura delle relative Gazzette Ufficiali, della normativa comunitaria applicabile alle operazioni che effettua<sup>6</sup>.
- (24) L'interessato ha continuato a dichiarare i set-top boxes alla sottovoce 8528 71 13, sebbene le note esplicative avessero chiaramente stabilito che quel tipo di apparecchi con funzione di registrazione su disco rigido era escluso da tale sottovoce e doveva essere classificato alla sottovoce 8521 90 00.
- (25) Da quanto sopra deriva pertanto che la seconda condizione dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è soddisfatta a partire dal 7 maggio 2008.
- (26) Di conseguenza, lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto è giustificato per l'importo di XXXX GBP (XXXX EUR) corrispondente alle importazioni avvenute prima del 7 maggio 2008 e non è giustificato per l'importo di XXXX GBP (XXXX EUR) corrispondente alle importazioni avvenute a partire dal 7 maggio 2008.
- (27) Allorché la situazione esaminata giustifichi la concessione del rimborso o dello sgravio dell'importo dei dazi in gioco, l'articolo 908 del regolamento (CEE) n. 2454/93 autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere il

---

<sup>6</sup> Sentenza Binder del 17 luglio 1989 (causa C-161/88) e sentenza Behn del 28 giugno 1990 (causa C-80/89).

rimborso o lo sgravio dei dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

(28) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in questione le domande di rimborso o di sgravio, presentate nei termini di legge, riguardanti operazioni di importazione di set-top boxes dello stesso tipo nel territorio doganale della Comunità, quando le circostanze in cui sono state effettuate le operazioni d'importazione siano comparabili di fatto e di diritto a quelle che hanno dato luogo al presente caso. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dovranno essere state presentate prima del 7 maggio 2008, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle note esplicative relative ai set-top boxes. Gli importatori non dovranno aver commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXXX EUR) oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 14 ottobre 2009 è giustificato.
2. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXXX EUR) oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 14 ottobre 2009 non è giustificato.

#### Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2.2.2011

Per la Commissione  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione